

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE VILLAGGIO
GLOBALE"

Notaio
Vincenzo De Luca

ART.1)
DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione riconosciuta, senza fini di lucro, denominata

"ASSOCIAZIONE VILLAGGIO
GLOBALE".

L'Associazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n° 460 ed, in considerazione degli scopi sociali che persegue, dalla Legge 7 dicembre 2000 n° 383 in quanto Ente di Promozione Sociale.

L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano altresì ai principi etici sanciti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" delle Nazioni Unite, alle direttive medico psicologiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed agli orientamenti ecosostenibili della "Carta della Terra"; fondamentali canoni per lo sviluppo della consapevolezza umana e della

cultura
globale.

ART. 2) - SEDE

L'associazione ha sede legale nel Comune di Bagni di Lucca (LU), Località Villa Demidoff.

ART. 3) -

SCOPI L'associazione non persegue fini di
lucro.

Le finalità dell'associazione sono l'educazione, la formazione, lo studio e la

ricerca scientifica, nei campi della medicina, della psicologia e della psicoterapia, con un approccio orientato alla concezione olistica e psicosomatica della salute e della crescita personale in sintonia con il modello biopsicosociale promosso dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della sanità (WHO, World Health Organization), e con il rapporto della "Commissione Salute" dell'Osservatorio Europeo su Sistemi e Politiche per la salute (European Observatory on Health System and Policies), in cui la salute è definita come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società".

L'associazione realizza le sue finalità educando, divulgando e diffondendo queste conoscenze teoriche ed esperienze pratiche, orientate alla salute, alla crescita personale e allo sviluppo della consapevolezza, attraverso seminari, scuole di formazione, corsi, convegni, libri e altre attività utili. L'associazione attraverso il comitato scientifico e di ricerca, si impegna inoltre allo sviluppo di un

paradigma olistico che possa riunire queste conoscenze in una visione unitaria umanamente e socialmente utile.

Più in generale, in riferimento alla normativa per le APS (associazioni di promozione sociale), si dichiara che "le finalità dell'Associazione sono di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale"; l'Associazione ha per fine lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e della dignità degli associati. E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART.4) - ATTIVITA'

L'Associazione, al fine di realizzare il suo scopo, potrà espletare le seguenti attività:

- a) promuovere l'educazione e la formazione orientata ai sopraesposti concetti di salute, consapevolezza e crescita personale mediante l'organizzazione e la gestione di accademie, istituti, università, scuole, corsi, stages e seminari e ogni altro mezzo di istruzione, esperienza e informazione, per persone di ogni età, ceto e livello di istruzione;
- b) promuovere lo sviluppo dell'Istituto di Psicosomatica PNEI e della Scuola di Formazione Quadriennale in Psicoterapia ed orientamento olistico sistemico, per medici, psicologi e psicoterapeuti;
- c) promuovere il Centro di Studi e Ricerche Scientifiche che sviluppi il lavoro sperimentale nel campo delle neuroscienze, della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia), della psicosomatica, della coerenza cerebrale, degli studi sulla conoscenza, e di ogni altro campo di ricerca inerente ai temi della salute, della consapevolezza e della crescita personale;
- d) praticare e favorire ogni tipo di esperienza, tecnica e pratica medico-terapeutica, psicoterapeutica e interiore atta a facilitare la salute globale del corpo, della mente e dello spirito secondo le direttive dell'OMS;
- e) creare collaborazioni, cooperazioni, alleanze e progetti comuni con università, istituti, centri, associazioni o enti nazionali e internazionali con analoghe finalità didattiche, scientifiche e culturali.
- f) promuovere ogni progetto, ricerca o lavoro che favorisca lo sviluppo della cultura e dell'arte orientate alla concezione olistica e alla cultura globale e sostenibile;
- g) favorire lo sviluppo, la pubblicazione e la trasmissione della cultura globale e della visione olistica attraverso materiali didattici, libri, filmati, video, documenti, siti web, data base, enciclopedie, e ogni altro mezzo consentito e opportuno;
- h) favorire l'aggregazione e l'unità tra i suoi membri e tra le varie associazioni e gruppi che ne fanno parte attraverso un fluida organizzazione e comunicazione;
- i) tutelare il rispetto delle sue finalità e la massima qualità e professionalità scientifica, culturale e spirituale, potendo porre i freni o veti alle attività ed ai comportamenti che risultino non consoni alle finalità del progetto;
- j) creare e promuovere un comune stile di vita e presentare alle persone esterne ai "media" un coerente messaggio unitario;
- k) promuovere in qualsiasi modo, e segnatamente col favorire iniziative mecenatistiche, l'attività del villaggio globale di Bagni di Lucca;
- l) Incrementare in genere i mezzi culturali e tecnici a disposizione del villaggio globale;
- m) patrocinare le manifestazioni che, in Italia e all'estero, possano favorire la conoscenza del villaggio globale;
- n) promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, mostre ed esposizioni, anche limitatamente ai soci o a loro singole categorie;
- o) istituire una propria biblioteca e un proprio archivio di materiale documentario;
- p) promuovere la pubblicazione di ogni opera attinente le proprie finalità;
- q) Istituire borse di studio e premi a favore di studenti nel quadro delle

proprie finalità;

r) sviluppare scambi culturali con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità affini alle proprie;

s) gestire in modo coordinato ed uniforme la promozione e la pubblicità del villaggio globale e delle sue attività;

t) organizzare e gestire mense, cucine, ristoranti, ostelli, palestre, alberghi ed altri luoghi atti all'accogliimento ed alla ristorazione dei soci e delle persone che frequentano il villaggio globale;

u) gestire tutte le attività e iniziative connesse con lo scopo per cui l'associazione è costituita;

v) assumere qualsiasi altra iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire al prestigio, all'importanza ed ai mezzi del villaggio globale, anche con la partecipazione di altri enti senza fini di lucro che abbiano finalità o complementari a quelle dell'associazione;

Dai fini dell'associazione è comunque in ogni caso escluso ogni scopo di lucro.

ART. 5) - SOCI

L'associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che verranno cooptati all'unanimità dagli altri soci fondatori.

Sono soci ordinari, sostenitori, le persone e gli enti che aderiscono all'associazione.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis attraverso la partecipazione in assemblea.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, cioè non sono più ammessi tesseramenti temporanei.

ART. 6) - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette, ma i soci minorenni non hanno il diritto di voto.

ART. 7) - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti:

a) al pagamento della quota associativa;

b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

c) alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

ART. 8) - AMMISSIONE DEI SOCI

I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.

Possono divenire soci dell'Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo; la domanda è accolta salvo rifiuto da parte del Consiglio Direttivo da comunicare entro giorni sette dalla data della richiesta.

ART. 9) - ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto dall'amministrazione dell'Associazione per i servizi;

quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

La sospensione e le radiazioni sono decise motivatamente dall'Assemblea con le maggioranze previste dallo Statuto e sono immediatamente esecutive.

Avverso tali decisioni i soci possono ricorrere al Collegio dei Probiviri, salvo in ogni caso il ricorso all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART. 10) - PARTECIPAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione;

ART. 11) - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dai soci fondatori;

b) dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci, come determinate dal Consiglio Direttivo che dovrà stabilire per i soci sostenitori quote superiori rispetto a quelle, di eguale importo, poste a carico dei soci ordinari e fondatori;

c) dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d) dalle erogazioni liberali da chiunque provengano;

e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f) dai proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento dello statuto, degli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma;

ART. 12) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

- c) Il presidente;
- d) Il vicepresidente;
- e) Il collegio dei revisori dei conti;
- f) Segretario;
- g) Comitato scientifico e di ricerca.

ART. 13) - ASSEMBLEA

L'assemblea è un organo sovrano deliberativo dell'associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno due volte ogni anno solare, ed :

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera in ordine alle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- e) delibera in ordine alle controversie tra i soci e l'Associazione
- f) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- g) elegge i tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti;

ART. 14) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio deve deliberare la convocazione dell'Assemblea in quanto gliene sia fatta richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno un decimo degli associati aventi diritto di intervenire all'Assemblea.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero mediante affissione di avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione o pubblicazione sul giornale dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero tramite invio per posta elettronica almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente il giorno, l'ora e il luogo, in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo, e l'ordine del giorno.

ART. 15) - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Il diritto d'intervento in Assemblea e di voto spetta ai soci di età superiore ai 18 (diciotto) anni, in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni socio, quale ne sia la categoria, ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio, ma nessuno può rappresentare più di altri cinque soci.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà dei soci, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo quanto oltre previsto per le cariche sociali.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza assoluta degli stessi; per la modifica dello scopo e per lo scioglimento dell'Associazione occorre per altro sempre l'intervento e il voto favorevole di almeno due quinti dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in

mancanza, da un Consigliere; in loro mancanza, da altra persona scelta dall'Assemblea.

Il segretario dell'Assemblea sarà nominato dal Presidente, con l'approvazione dei presenti e potrà non essere socio dell'Associazione, egli redigerà il verbale della riunione.

ART.16) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dell'Assemblea in numero dispari fino ad massimo di nove membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in di sua assenza o impedimento dal Vicepresidenti o da un consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

La carica del Consigliere è consecutivamente rinnovabile per dieci volte.

Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità delle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità statutarie.

Approva i bilanci preventivo e consuntivo presentato dal Tesoriere. Ad esso compete, in particolare:

- l'approvazione delle domande degli aspiranti soci;
- deliberare a maggioranza in materia di esclusione da socio;
- deliberare l'ammontare delle quote annuali di associazione, il modo di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;
- proporre all'Assemblea straordinaria le proposte di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- convocare le assemblee dei soci stabilendone l'ordine del giorno;
- eleggere il Presidente dell'Associazione, e il Segretario e il Tesoriere;
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad essa da parte di tutti gli associati;

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinate dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Revisori dei conti, senza diritto di voto; i Revisori dei conti debbono partecipare a quelle riunioni del Consiglio Direttivo in cui la loro presenza, sempre senza diritto di voto, sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, ogni socio può votare tanti candidati quanti corrispondono alla metà più uno dei membri da nominare (e così tre se gli eligendi sono cinque; quattro se sono sette; cinque se sono nove e così via).

Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta nominato il candidato più anziano di appartenenza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto di tali disposizioni, stabilire norme e regolamenti per la presentazione delle candidature e per la votazione.

Venendo a mancare uno o più Consiglieri o il Revisore dei Conti durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può sostituirli interinale sino alla prossima assemblea.

Spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente

la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo, con facoltà di nominare anche procuratori o mandatari per determinati atti o categorie di atti.

ART. 17) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quanto almeno un terzo dei Consiglieri gliene faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro quindici giorni dalla richiesta. La convocazione è fatta con lettera spedita almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, nei quali la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno il giorno prima e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in difetto, dal Vice Presidente; mancando l'intervento dell'uno o dell'altro, il Consiglio elegge il Presidente della singola seduta.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni è redatto, a cura del Segretario, il Verbale che dovrà essere inviato ai membri del Consiglio entro trenta giorni dalla data della riunione e sarà approvato nella seduta immediatamente successiva.

ART. 18) - PRESIDENTE

Il presidente viene eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica per tre anni e i suoi poteri sono i seguenti:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- ha la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi dei soci e dei terzi;
- si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può delegare, ad uno o a più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 19) - SEGRETARIO

Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni e le sue mansioni sono le seguenti:

- h) Dirige gli uffici dell'associazione e cura il disbrigo degli affari ordinari;
- i) tiene il registro dei soci e quelli delle assemblee, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni;
- j) è suo compito quello di curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione.

ART. 20) - TESORIERE

Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni e le sue mansioni sono le seguenti:

- curare l'incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento;
- tenere i registri delle entrate e delle uscite e disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni;
- annualmente redige il Bilancio dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 21) - COLLEGGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti può essere istituito o abolito su delibera

dell'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Collegio dei Revisori provvede all'esame dei bilanci e dei rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea, con il supporto di una breve relazione illustrativa.

I revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee e la loro carica è incompatibile con quella di consigliere. La carica di revisore ha durata pari a quella dei consiglieri.

ART. 22) - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23) - BILANCI E RISULTATO DI GESTIONE

Il Tesoriere, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone un bilancio preventivo dell'Associazione per l'anno solare successivo e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, predispone un bilancio consuntivo dell'Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente.

La bozza dei bilanci predisposti dal Tesoriere deve essere approvata dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica.

Le bozze dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo debbono essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti, che deve predisporre una relazione contenente le valutazioni ed i giudizi dell'organo di controllo contabile dell'associazione.

I bilanci debbono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione, mettendo a disposizione dei singoli soci copia della bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo e copia della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei conti almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. Entro il 30 marzo di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno in corso al momento dell'adunanza ed entro il 30 giugno di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno anteriore.

I proventi dell'attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa non sia imposta dalla legge.

ART. 24) - DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta a una maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale, in particolare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la società è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Firmato : Federico Montecucco- Vincenzo De Luca, Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N. 9 (nove) pagine è conforme all'originale e si rilascia per l'uso previsto dalla legge.

Borgo a Mozzano, li